



Chiesa evangelica riformata
in Svizzera

Chiesa evangelica riformata in Svizzera CERiS

Nuova Costituzione

Approvata dall'Assemblea dei Delegati della
Federazione delle chiese evangeliche in Svizzera il 18 dicembre 2018.
Entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Indice

Preambolo

I. Basi

- § 1 Comunione di Chiese
- § 2 Missione
- § 3 Origine e testimonianza
- § 4 Unità nella diversità
- § 5 Essere Chiesa insieme

II. Compiti

- § 6 Compiti intraecclesiali
- § 7 Relazioni esterne
- § 8 Opere ecclesiastiche e organizzazioni missionarie

III. Disposizioni generali

- § 9 Sede e organi
- § 10 Divieto di discriminazione
- § 11 Parità
- § 12 Lingue

IV. Membri

- § 13 Composizione
- § 14 Ammissione
- § 15 Dimissioni
- § 16 Esclusione

V. Direzione della CERiS

- § 17 Direzione tripartita della CERiS

A. Sinodo

- § 18 Principi
- § 19 Composizione
- § 20 Presidenza del Sinodo
- § 21 Competenze
- § 22 Diritto di voto
- § 23 Commissione d'esame della gestione
- § 24 Commissione di nomina
- § 25 Conferenze

B. Consiglio

- § 26 Principi
- § 27 Composizione
- § 28 Competenze
- § 29 Risoluzioni

C. Presidente della CERiS

- § 30 Principi
- § 31 Competenze

D. Organi consultivi

- § 32 Commissioni strategiche
- § 33 Conferenza dei presidenti delle Chiese (CPC)

E. Cancelleria

- § 34 Funzione e organizzazione

F. Organo di revisione

- § 35 Compito

VI. Associazione

- § 36 Chiese e comunità associate

VII. Finanze

- § 37 Principio
- § 38 Contributi dei membri
- § 39 Contributi straordinari

VIII. Revisione della Costituzione

- § 40 Procedura
- § 41 Scioglimento

IX. Disposizioni finali

- § 42 Entrata in vigore
- § 43 Disposizioni finali e transitorie

Appendice

Le Chiese membro della CERiS

Preambolo

La Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS) confessa Dio come Creatore, Gesù Cristo come suo Salvatore e unico capo e lo Spirito Santo come consolatore e aiuto.

Essa riconosce nelle Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento la testimonianza della rivelazione divina.

Essa confessa che siamo salvati per grazia e giustificati per fede.

I. Basi

§ 1 Comunione di Chiese

La Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS) è la comunione delle Chiese evangeliche riformate e di altre Chiese protestanti in Svizzera.

§ 2 Missione

- ¹ La CERiS proclama il Vangelo di Gesù Cristo con le parole e con i fatti.
- ² Essa proclama mediante la parola e i sacramenti, la diaconia e la cura pastorale, l'educazione e la formazione.
- ³ Essa riunisce persone per la preghiera e per il culto.
- ⁴ Essa testimonia e invita a seguire Cristo.
- ⁵ Essa adempie la sua missione sociale e si impegna a favore della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.
- ⁶ Essa contribuisce alla pace tra le religioni.
- ⁷ Essa si impegna a favore della comprensione e del rispetto tra i membri delle diverse comunità di fede e a favore della tutela della libertà religiosa.
- ⁸ Essa invita tutte le persone, a prescindere dal loro retroterra sociale o culturale, a vivere nella comunità riconciliata.

§ 3 Origine e testimonianza

- ¹ La CERiS condivide con tutta la cristianità la fede così come è formulata nei Credo della Chiesa antica.
- ² Essa affonda le radici nella Riforma e riconosce le confessioni di fede riformate. Essa prosegue nel cammino della Riforma.
- ³ Essa esprime la fede cristiana in modo conforme ai tempi in cui vive.

§ 4 Unità nella diversità

- ¹ La CERiS vive su tre livelli: Comunità locale, Chiesa membro e Comunione di Chiese.
- ² Essa fa parte della Chiesa una, santa, universale e apostolica.
- ³ Essa collabora con altre Chiese e comunità cristiane. Con esse vuole rendere una testimonianza cristiana credibile nella società.
- ⁴ Insieme con le sue Chiese membro essa è collegata con il cristianesimo mondiale, tra l'altro in quanto membro della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa (CEPE), della Conferenza delle chiese europee (KEK), della Comunione mondiale delle chiese riformate (CMCR) e del Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC).

§ 5 Essere Chiesa insieme

- ¹ La CERiS e le Chiese membro si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti e lavorano insieme.
- ² Esse si devono reciprocamente rispetto e assistenza.
- ³ La CERiS coinvolge le Chiese membro nelle sue attività.
- ⁴ La CERiS e le Chiese membro rispettano il principio di sussidiarietà. Sulla base di questo principio la Comunione di Chiese si assume un compito soltanto quando questo non può essere eseguito dalle Chiese membro o dalle loro associazioni.
- ⁵ Singole Chiese membro possono assumersi compiti su mandato della CERiS.

II. Compiti

§ 6 Compiti intraecclesiali

- ¹ La CERiS contribuisce alla coesione tra le Chiese membro.
- ² Essa contribuisce alla buona intesa tra le Chiese membro fornendo stimoli alla vita e alla missione della Chiesa.
- ³ Essa svolge a favore delle Chiese membro un lavoro teologico ed etico di base su temi inerenti alla Chiesa, alla società, alla politica, alla cultura, alla scienza e all'economia ed elabora prese di posizione.
- ⁴ Essa promuove la vita spirituale a livello della Comunione di Chiese.

§ 7 Relazioni esterne

- ¹ La CERiS intrattiene relazioni ecumeniche a livello nazionale e internazionale. Essa è al servizio dell'unità nella diversità.
- ² Essa promuove il dialogo ebraico-cristiano e interreligioso a livello nazionale e internazionale.
- ³ Essa intrattiene relazioni con le autorità della Confederazione svizzera in rappresentanza degli interessi delle sue Chiese membro.
- ⁴ Essa intrattiene relazioni con la politica e la società civile a livello nazionale e internazionale.
- ⁵ Le Chiese membro sono competenti per le suddette relazioni a livello cantonale e comunale.

§ 8 Opere e organizzazioni missionarie ecclesiali

- ¹ La CERiS si impegna a favore delle proprie opere ecclesiastiche e delle organizzazioni missionarie.
- ² Le opere «Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere» (HEKS) e «Pane per tutti» (PPT) sono fondazioni della CERiS.
- ³ La CERiS riconosce «Mission 21» e «DM – échange et mission» quali sue opere missionarie in Svizzera.

III. Disposizioni generali

§ 9 Sede e organi

- ¹ La CERiS è un'associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice civile svizzero e ha sede a Berna.
- ² I suoi organi associativi sono:
 - a. il Sinodo;
 - b. il Consiglio;
 - c. l'organo di revisione.

§ 10 Divieto di discriminazione

In tutte le sue attività la CERiS vigila con le parole e con i fatti affinché nessuno venga discriminato.

§ 11 Parità

- ¹ La CERiS promuove la parità di genere.
- ² Essa promuove una rappresentanza equilibrata dei generi in seno ai suoi organi.

§ 12 Lingue

- ¹ La CERiS vigila su una rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali in seno ai suoi organi.
- ² I documenti della CERiS vengono pubblicati in tedesco e in francese. Se necessario, i documenti fondamentali vengono tradotti in italiano e in romancio.

IV. Membri

§ 13 Composizione

Sono Chiese membro della CERiS le Chiese evangeliche riformate svizzere e altre Chiese protestanti in Svizzera elencate in appendice.

§ 14 Ammissione

- ¹ Il Sinodo può ammettere come membro una Chiesa che:
 - a. riconosce questa Costituzione con il suo preambolo;
 - b. è organizzata come ente;
 - c. non è aggregata a una Chiesa membro della CERiS né appartiene a una unione sinodale che è membro della CERiS.
- ² L'ammissione di una Chiesa richiede l'approvazione di due terzi delle Chiese membro presenti del Sinodo.

§ 15 Dimissioni

- ¹ Ogni Chiesa membro può staccarsi dalla CERiS con effetto alla fine di un anno civile e rispettando un preavviso di nove mesi.
- ² La lettera che annuncia il distacco dev'essere indirizzata al Sinodo.

§ 16 Esclusione

- ¹ Una Chiesa membro può essere esclusa se contravviene agli interessi fondamentali della CERiS.
- ² Il Sinodo decide sull'esclusione. La decisione di esclusione richiede l'approvazione di due terzi dei membri del Sinodo presenti.

V. Direzione della CERiS

§ 17 Direzione tripartita della CERiS

- ¹ La CERiS è guidata in modo sinodale, collegiale e personale dal Sinodo, dal Consiglio e dalla presidente o dal presidente della CERiS.
- ² Il Sinodo, il Consiglio e la presidente o il presidente della CERiS devono rispettare in tutte le loro attività la missione della CERiS.
- ³ Il Sinodo, il Consiglio e la presidente o il presidente della CERiS promuovono la vita spirituale della CERiS.
- ⁴ Le decisioni prese dal Sinodo della CERiS sono vincolanti per le Chiese membro. Sono fatte salve le norme vigenti nelle singole Chiese membro.

A. Sinodo

§ 18 Principi

- ¹ Il Sinodo è l'organo supremo della CERiS.
- ² Il Sinodo concede il dovuto posto alla celebrazione del culto e alla cura dello spirito comunitario.
- ³ I nuovi membri del Sinodo vengono insediati nella loro funzione nel corso di un culto sinodale. All'inizio del loro primo Sinodo fanno una promessa solenne.
- ⁴ Il regolamento del Sinodo definisce, nel quadro della presente Costituzione, il metodo di lavoro e la modalità di funzionamento dei suoi organi.

§ 19 Composizione

- ¹ Il Sinodo è composto da delegati sinodali designati dalle Chiese membro per un mandato la cui durata è stabilita da quest'ultime.
- ² Il numero dei delegati sinodali di una Chiesa membro è determinato in base al numero dei suoi membri alla fine dell'anno precedente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio:
 - a. fino a 5000 membri: una delegata o un delegato;
 - b. fino a 50 000 membri: due delegate o delegati;
 - c. per ogni successivo scaglione di 50 000 membri un'ulteriore delegata o un ulteriore delegato.
- ³ I membri del personale della cancelleria della CERiS e delle fondazioni in cui il Sinodo esercita una funzione in qualità di organo non possono essere delegati al sinodo.

§ 20 Presidenza del Sinodo

- ¹ Il Sinodo elegge tra i suoi membri, mediante scrutinio segreto, una presidenza costituita da una presidente o un presidente del Sinodo e da due vicepresidenti del Sinodo. Essi devono appartenere a Chiese membro diverse.
- ² La presidente o il presidente del Sinodo convoca il Sinodo e presiede l'assemblea.

§ 21 Competenze

Il Sinodo

- a. decide sull'adozione
 - del regolamento del Sinodo,
 - del regolamento finanziario,
 - di altri regolamenti, a condizione che la materia da regolamentare non rientri nelle competenze del Consiglio;
- b. conferisce mandati al Consiglio ed esamina richieste che gli vengono sottoposte dal Consiglio;
- c. formula proposte sulla vita e la missione della Chiesa;
- d. stabilisce gli ambiti di intervento della CERiS;
- e. prende atto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio per la legislatura;
- f. elegge mediante scrutinio segreto la presidente o il presidente della CERiS per un mandato della durata di quattro anni;
- g. elegge, mediante scrutinio segreto, gli altri membri del Consiglio per un mandato della durata di quattro anni;
- h. istituisce le Conferenze;
- i. istituisce la Commissione d'esame della gestione e la Commissione di nomina e ne elegge i membri;
- j. istituisce altre commissioni e ne elegge i membri;
- k. designa l'organo di revisione;
- l. approva il processo verbale dell'ultimo Sinodo;
- m. approva il rapporto annuale del Consiglio;
- n. approva i conti e decide il preventivo;
- o. concede il discarico al Consiglio;
- p. decide sulla revisione della Costituzione.

§ 22 Diritto di voto

- ¹ Ogni delegata e delegato al Sinodo dispone di un voto.
- ² Il Sinodo è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei delegati.
- ³ Nelle votazioni decide la maggioranza semplice dei voti espressi, a condizione che la presente Costituzione o il regolamento del Sinodo non stabilisca una maggioranza qualificata.
- ⁴ I membri del Consiglio dispongono nel Sinodo di un voto consultivo.

§ 23 Commissione d'esame della gestione

- ¹ La Commissione d'esame della gestione si compone di cinque delegati al Sinodo, che devono appartenere a Chiese membro diverse.
- ² È responsabile dell'esame preliminare degli oggetti sottoposti al Sinodo.
- ³ Verifica il rapporto annuale, il preventivo e il conto annuale.
- ⁴ Esamina la gestione del Consiglio e può in qualsiasi momento esigere informazioni dal Consiglio.

§ 24 Commissione di nomina

- ¹ La Commissione di nomina si compone di tre delegati al Sinodo, che devono appartenere a Chiese membro diverse.
- ² Essa prepara in collaborazione con le Chiese membro e previa consultazione della presidenza del Sinodo le nomine per le elezioni che hanno luogo nel Sinodo.

§ 25 Conferenze

- ¹ Il Sinodo può istituire Conferenze a tempo indeterminato o determinato.
- ² Una Conferenza costituisce un luogo di collaborazione su un tema specifico tra la CERiS, le Chiese membro e altre opere e organizzazioni.
- ³ Le Conferenze dispongono ciascuna, in seno al Sinodo, di un voto consultivo e del diritto di proposta.
- ⁴ Il Sinodo definisce l'organizzazione e il metodo di lavoro delle Conferenze in un regolamento.

B. Consiglio

§ 26 Principi

- ¹ Il Consiglio è l'organo direttivo ed esecutivo della CERiS.
- ² I membri del Consiglio vengono insediati nella loro funzione dalla presidenza del Sinodo nel corso di un culto sinodale. All'inizio del loro primo Sinodo fanno una promessa solenne.
- ³ Nel quadro della presente Costituzione il Consiglio definisce il suo metodo di lavoro e la sua modalità di funzionamento in un regolamento.

§ 27 Composizione

- ¹ Il Consiglio si compone di sette membri tra i quali la presidente o il presidente della CERiS.
- ² I membri del Consiglio sono rieleggibili due volte.
- ³ Un membro che ha compiuto i 70 anni di età si dimette dal Consiglio alla fine dell'anno civile in questione.
- ⁴ Nel Consiglio sono adeguatamente rappresentati ministri ordinati e laici, i diversi generi e le regioni linguistiche.
- ⁵ I membri del Consiglio non sono contemporaneamente membri del Sinodo.
- ⁶ Il Consiglio designa due vicepresidenti e si costituisce da sé nel quadro della presente Costituzione.

§ 28 Competenze

Il Consiglio

- a. definisce gli obiettivi e i mezzi relativi alla sua attività;
- b. presenta proposte al Sinodo, attua le decisioni del Sinodo e gestisce gli affari correnti;
- c. rappresenta la CERiS a livello nazionale e internazionale;
- d. emette prese di posizione pubbliche;
- e. è responsabile del lavoro nei settori di attività definiti dal Sinodo;
- f. istituisce commissioni strategiche e ne designa i membri.
Ogni commissione strategica è guidata da un membro del Consiglio.
- g. nomina le commissioni permanenti o temporanee e ne regola le modalità di lavoro;
- h. elegge la direttrice o il direttore della cancelleria ed esercita il controllo sulla cancelleria;
- i. elabora rapporti annuali, preventivi annuali e conti annuali.

§ 29 Risoluzioni

- ¹ Il Consiglio è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- ² Ogni membro presente è tenuto a esercitare il suo diritto di voto.

C. Presidente della CERiS

§ 30 Principi

- ¹ La presidente o il presidente della CERiS è membro del Consiglio.
- ² La presidente o il presidente presiede il Consiglio.

§ 31 Competenze

- ¹ La presidente o il presidente della CERiS rappresenta la CERiS nella sfera pubblica.
- ² La presidente o il presidente promuove la comunione tra le Chiese membro.
- ³ La presidente o il presidente formula proposte concernenti la vita e la missione della Chiesa.

D. Organi consultivi

§ 32 Commissioni strategiche

- ¹ Il Consiglio istituisce per ognuno dei settori di attività definiti dal Sinodo una commissione strategica.
- ² Le commissioni strategiche svolgono su mandato del Consiglio un lavoro di programmazione e di collegamento in rete e forniscono consulenza al Consiglio sulle questioni fondamentali relative ai rispettivi campi d'azione.
- ³ Il Consiglio affida un mandato a ogni commissione strategica e ne designa i membri.
- ⁴ Ogni commissione strategica è guidata da un membro del Consiglio.

§ 33 Conferenza dei presidenti delle Chiese (CPC)

- ¹ Fanno parte della CPC le presidenti e i presidenti delle Chiese membro. In caso di impedimento le presidenti o i presidenti possono farsi rappresentare dalla loro o dal loro vicepresidente.
- ² La presidente o il presidente della CERiS modera la CPC.
- ³ La CPC promuove il flusso di informazioni in seno alla CERiS, coordi-

na, se necessario, le attività a diversi livelli, si occupa di questioni di interesse comune e fornisce consulenza su altre questioni, portate alla sua attenzione dai membri o sottoposte dal Consiglio.

⁴ Può sottoporre al Consiglio temi su cui deliberare.

E. Cancelleria

§ 34 Funzione e organizzazione

¹ La Cancelleria assiste il Sinodo, il Consiglio e la presidente o il presidente della CERiS nell'esercizio delle loro funzioni.

² Il Consiglio definisce l'organizzazione e i compiti della Cancelleria in un regolamento.

F. Organo di revisione

§ 35 Compito

¹ L'organo di revisione esamina la conformità ai requisiti di legge della contabilità e del rendiconto annuale della CERiS.

² Il suo rapporto viene presentato al Sinodo.

VI. Associazione

§ 36 Chiese e comunità associate

¹ L'associazione offre alle Chiese e alle comunità che non sono membri della CERiS la possibilità di un incontro in forma istituzionalizzata e di uno scambio strutturato con la CERiS. Le Chiese e le comunità associate non sono membri ai sensi della sezione IV (membri).

² Possono essere associate

- a. Chiese e comunità evangeliche con sede in Svizzera che
 1. come Chiesa e comunità si collocano nella tradizione evangelica,

2. sono diffuse almeno a livello regionale,

3. hanno una struttura democratica,

4. non fanno parte di una Chiesa membro della CERiS né di un'associazione sinodale che è membro della CERiS;

b. Chiese e comunità evangeliche all'estero.

³ L'associazione richiede l'approvazione di due terzi dei delegati presenti al Sinodo.

⁴ Chiese e comunità associate inviano al Sinodo una o un rappresentante. Hanno diritto di voto consultivo nel Sinodo.

⁵ Il Consiglio intrattiene uno scambio strutturato con le Chiese e le comunità associate.

⁶ La CERiS o le Chiese e le comunità associate possono porre fine all'associazione rispettando un preavviso di tre mesi e con effetto alla fine di un anno civile. La decisione di porre fine a un'associazione da parte della CERiS richiede l'approvazione di due terzi dei membri presenti al Sinodo.

VII. Finanze

§ 37 Principio

La CERiS copre le sue spese con

- a. i contributi dei membri,
- b. i contributi straordinari,
- c. i redditi patrimoniali,
- d. altri contributi.

§ 38 Contributi dei membri

¹ Le Chiese membro versano ogni anno i contributi associativi per coprire le spese stimate a preventivo. Il Consiglio fissa il termine di pagamento.

² Il regolamento finanziario fissa la chiave di ripartizione per i contributi delle Chiese membro.

³ È possibile prevedere una riduzione del contributo per singole Chiese

membro dalla debole capacità finanziaria.

- ⁴ Il diritto di voto dei delegati al Sinodo di una Chiesa membro viene sospeso se quella Chiesa non versa la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio.

§ 39 Contributi straordinari

Il Sinodo decide in merito a contributi straordinari e alla loro ripartizione tra le Chiese membro.

VIII. Revisione della Costituzione

§ 40 Procedura

- ¹ Le proposte di modifica della Costituzione devono essere lette due volte al Sinodo. La seconda lettura non avverrà prima della successiva riunione del Sinodo.
- ² Una modifica della Costituzione richiede nella votazione finale l'approvazione di due terzi dei voti espressi.
- ³ Nel caso in cui designazioni usate nella Costituzione vengano modificate e nuove designazioni debbano essere introdotte, la presidenza del Sinodo può apportare tali modifiche su richiesta del Consiglio.

§ 41 Scioglimento

- ¹ Il Sinodo decide in merito allo scioglimento della CERiS.
- ² Lo scioglimento richiede l'approvazione di due terzi dei membri del Sinodo presenti.
- ³ In caso di scioglimento della CERiS l'utile e il capitale andranno a beneficio dell'eventuale organizzazione che succederà alla CERiS o, in assenza di tale organizzazione, saranno ripartiti tra le Chiese membro secondo la chiave di ripartizione in vigore prima dello scioglimento.

IX. Disposizioni finali

§ 42 Entrata in vigore

- ¹ La presente Costituzione sostituisce quella del 13 giugno 1950.
- ² Entra in vigore il 1. gennaio 2020.


§ 43 Disposizioni finali e transitorie

- ¹ La durata del mandato delle cariche elette fino all'entrata in vigore della Costituzione riveduta corrisponde a quella della precedente normativa. A partire dalla prima rielezione si applicano le disposizioni della nuova Costituzione.
- ² Le incompatibilità si applicano a tutte le elezioni a partire dall'entrata in vigore della Costituzione riveduta.
- ³ Fino all'entrata in vigore degli ordinamenti, regolamenti ecc. da rivedere o da redigere si applica la normativa precedente.
- ⁴ Nei casi dubbi la presidenza del Sinodo, d'intesa con il Consiglio, adotta le disposizioni necessarie.

Appendice

Le Chiese membro della CERiS

Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Aargau
Evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Stadt
Evangelisch-reformierter Synodalverband Bern-Jura
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Eglise protestante de Genève
Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus
Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden
Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Luzern
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden
Verband der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden
des Kantons Obwalden
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen
Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Schwyz
Evangelisch-Reformierte Kirche Kanton Solothurn
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen
Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau
Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Evangelisch-Reformierte Landeskirche Uri
Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
Eglise réformée évangélique du Valais
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug
Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz



Chiesa evangelica riformata in Svizzera CERiS
Sulgenauweg 26, Casella postale, 3001 Berna, Svizzera
www.evref.ch